

PROTOCOLLO SPESE ORDINARIE E STRAORDINARIE

Allo scopo di determinare delle linee guida sufficientemente univoche nella discriminazione tra le spese ordinarie, come tali comprese nell'ammontare dell'assegno di mantenimento per i figli concesso sia nell'ambito della separazione sia del divorzio e sia nella regolamentazione della responsabilità genitoriale per i figli nati fuori del matrimonio, e le spese straordinarie che, invece, richiedono un ulteriore esborso da parte dei genitori, si individuano quali parametri di riferimento l'estraneità o meno della spesa all'ordinario *menage* familiare, nonché l'incidenza o meno della spesa a livello pecuniario sì da comprendere tra le spese ordinarie quelle che sono necessarie agli ordinari bisogni della vita, nonché le spese non particolarmente onerose comprendendo, al contrario, tra le spese straordinarie quelle sprovviste dei suddetti caratteri, indipendentemente dal carattere di occasionalità o meno.

La funzione del presente protocollo è, altresì, quella di ridurre, preventivamente, il conflitto ed il proliferare di azioni giudiziarie volte a determinare la natura delle spese, definendo, in modo più dettagliato possibile le relative categorie.

In tale ottica si invitano gli operatori del diritto ad uniformarsi nei propri atti a quanto di seguito previsto.

LE CATEGORIE DI SPESA.

A) Spese ordinarie da ricomprendersi nell'assegno di mantenimento:

Vitto, abbigliamento, mensa, materiale di cancelleria per la scuola, medicinali da banco, comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie o stagionali), spese di trasporto urbano (autobus, metro, scuola-bus), carburante, ricarica cellulare, trattamenti estetici (parrucchiere estetista ecc..), spese collegate ad occasionali attività ludiche, quali la partecipazioni a compleanni ed a riunioni tra amici, ovvero aventi ad oggetto regali d'uso in occasione di ricorrenze o, ancora, gite scolastiche di un solo giorno; spese (comprese utenze) di abitazione ad eccezione di quelle di manutenzione straordinaria.

B) Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti sub-categorie:

- scolastiche: iscrizione, libri scolastici e contributi per il ciclo della scuola non dell'obbligo, iscrizione e rette di scuola private, corsi scolastici extracurricolari, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative fuori-sede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola e di durata superiore al giorno, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter, centri estivi, campi scuola, escursioni e gare sportive;

- universitarie: costi d'iscrizione, dei libri di testo, di residenza *in loco*, sia

presso abitazioni private che alloggi universitari, di trasporto per i fuori-sede, di partecipazione a *stages* nonché, comunque, tutti gli esborsi riferentesi ad attività connesse direttamente o indirettamente al raggiungimento del diploma di laurea, fatta eccezione esclusivamente per il vitto in caso di studenti fuori-sede, valendo in proposito le già esposte considerazioni;

- ludiche e parascolastiche: attività artistiche (musica, disegno, pittura, danza), corsi di lingue, corsi di informatica, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino e moto).

- sportive: costi di iscrizione ad attività sportive agonistiche o meno, attrezzature necessarie e quant'altro richiesto per lo svolgimento dell'attività. In particolare sono compresi nella presente categoria anche i costi di partecipazione ad attività sportive pur se consigliati per scopi terapeutici.

- spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.

- spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche ed in generale medico-sanitarie, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia ecc. ove le relative prestazioni non siano effettuate presso strutture pubbliche ovvero convenzionate con il S.S.N., tickets per esami e visite per i servizi forniti da ssn.

Si precisa, peraltro, come le spese relative a visite di carattere psicoterapico siano in ogni caso subordinate al consenso di entrambi i genitori.

C) Spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione:

libri scolastici, costi di iscrizione e contributi obbligatori per ciclo di scuola dell'obbligo compresi premi assicurativi, *tickets* per acquisto di farmaci prescritti, ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili coperti dal ssn, spese ortodontiche, oculistiche e medico-sanitarie in genere, salvo se di carattere psicoterapico, sempre che effettuate tramite il S.S.N., in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato.

Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, il quale si trovi innanzi ad una richiesta formalmente avanzata dall'altro (per iscritto ed a titolo esemplificativo a mezzo email, lettera racc. a.r., fax, pec, telegramma) dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per le citate vie formali, nell'immediatezza della richiesta o al massimo entro cinque giorni ovvero nel termine che verrà fissato nella richiesta stessa che non potrà, in ogni caso, essere inferiore a cinque giorni.

In difetto di risposta, il silenzio verrà inteso come consenso alla richiesta.

Si precisa che per ogni ulteriore spesa non compresa nell'elencazione sopra riportata, di valore esclusivamente esemplificativo, è considerata spesa straordinaria ogni diverso esborso il cui ammontare superi di almeno il 30% l'importo dell'assegno di mantenimento in favore della prole, rientrando

altrimenti nell'assegno di mantenimento stesso.

Allo scopo, poi, di evitare l'imposizione al genitore collocatario di un generalizzato obbligo di anticipazione delle spese straordinarie salvo il successivo rimborso, è onere dello stesso di chiedere il concerto dell'altro genitore sulla spesa da effettuare con un preavviso di almeno cinque giorni nonché è fatto obbligo al genitore non collocatario, a fronte di tale preventiva richiesta e sempre che ad essa aderisca ove sia richiesto, di provvedere all'esborso della quota a proprio carico in via preventiva o quanto meno concomitante alla materiale effettuazione della spesa.

In caso contrario il genitore tenuto al rimborso *pro quota* della spesa straordinaria vi dovrà provvedere immediatamente dopo l'esborso della somma *in toto* corrisposta dal genitore collocatario e, comunque, non oltre dieci giorni dal versamento previa esibizione dei documenti giustificativi di spesa nelle forme previste dalla legge.

ASSEGNI FAMILIARI

L'assegno per il nucleo familiare (c.d. assegni familiari) sarà attribuito con apposito provvedimento del magistrato, in aggiunta all'assegno di mantenimento, al genitore collocatario in via prevalente dei figli, anche se materialmente erogato dal datore di lavoro dell'altro genitore, salvo diverso accordo.

Il Presidente del Tribunale
Dott.ssa Caterina Chiaravalloti



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Latina
Avv. Giovanni Lauretti



Il Presidente della Sezione Famiglia
Dott. Pierluigi De Cinti



Il Vice Presidente del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Latina
Avv. Pier Giorgio Avvisati

